



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Domande per “bonus psicologo” al via il prossimo 15 settembre 2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Dal 15 settembre 2025 e fino al prossimo 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda telematica per il cosiddetto “*bonus psicologo*” 2025.

Tale contributo è stato introdotto dall'[art. 1-quater, comma 3, D.L. n. 228/2021](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, al fine di sostenere le **spese relative a sessioni di psicoterapia**, *tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica*.

L’INPS, di intesa con il Ministero della Salute, ha individuato la **finestra temporale intercorrente tra il 15 settembre e il 14 novembre 2025** per presentare la **domanda di accesso al contributo**.

Il beneficio è destinato ai **soggetti residenti in Italia** con un **reddito ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro**, a seconda dei seguenti scaglioni:

- per **ISEE inferiore a 15.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell'**importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario**;
- per **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell'**importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario**;
- per **ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino a concorrenza dell'**importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario**.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli **specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti** – Albo degli psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al **Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi**.



La domanda, come indicato nel [**messaggio Inps n. 2460/2025**](#), dello scorso 8 agosto 2025, deve essere presentata attraverso **una delle seguenti modalità**:

- **portale Web dell'INPS;**
- **contattando il numero verde 803.164**, da rete fissa, **o il numero 06.164.164**, da rete mobile a pagamento.

Nella prima ipotesi, il **cittadino può autenticarsi direttamente con la propria identità digitale** (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS); di seguito occorre seguire il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

A ogni beneficiario verrà comunicato un **codice univoco**, che individua il **contributo assegnato** e che deve essere comunicato al **professionista per ogni sessione di psicoterapia**.

Il professionista psicoterapeuta, in apposita sezione, deve **indicare il codice univoco**, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al **codice fiscale del beneficiario**.

L'importo spettante, nella **quota massima di 50 euro a seduta**, è erogato direttamente a favore del professionista **secondo le modalità da esso indicate**.

La **scadenza del bonus** è fissata a **270 giorni dalla data di accoglimento della domanda**.

Decorso tale termine il **codice univoco è automaticamente annullato** e le **risorse non utilizzate sono riassegnate** nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale.